

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1998

relativa ad aiuti concessi dalla Spagna a favore dell'industria carboniera nel 1998

*[notificata con il numero C(1998) 2045]*

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/637/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e gli articoli 8 e 9,

considerando quanto segue:

## I

Con la decisione 94/1072/CECA <sup>(2)</sup>, la Commissione ha formulato un parere sulla conformità del piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione e di riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola (periodo 1994-1997), notificato dalla Spagna, con gli obiettivi generali e specifici della decisione n. 3632/93/CECA.

Con lettera del 15 ottobre 1997, la Spagna ha notificato alla Commissione informazioni relative alla seconda fase (1998-2002) del piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione e di riduzione di attività dell'industria carboniera.

Con lettere del 17 dicembre 1997, 20 febbraio e 31 marzo 1998, la Spagna ha trasmesso alla Commissione le informazioni complementari che quest'ultima aveva richiesto con lettere del 14 novembre e 22 dicembre 1997.

Con lettera del 31 marzo 1998, la Spagna ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, i provvedimenti finanziari che intende prendere a favore dell'industria carboniera per l'esercizio 1998.

In forza della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione:

- a) formula un parere sulla conformità del piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione e di riduzione di attività dell'industria carboniera

spagnola relativo al periodo 1998-2002 con gli obiettivi generali e specifici della decisione;

- b) si pronuncia, con riferimento all'esercizio 1998, sui seguenti provvedimenti di natura finanziaria:

- un aiuto di 126 855 milioni di ESP per la copertura di perdite d'esercizio delle imprese carboniere;
- un aiuto di 54 967 milioni di ESP per la copertura degli aiuti sociali eccezionali a favore dei lavoratori privati del loro impiego a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera;
- un aiuto di 11 995 milioni di ESP per la copertura dei costi tecnici di chiusura degli impianti di estrazione a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività carboniera spagnola.

Le misure finanziarie previste dalla Spagna a favore dell'industria carboniera si richiamano alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA e, conformemente all'articolo 9, devono essere approvate dalla Commissione che si pronuncia in particolare in funzione degli obiettivi e dei criteri generali enunciati all'articolo 2 e dei criteri specifici stabiliti agli articoli 3 e 4 di detta decisione. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, della summenzionata decisione, la Commissione, nel suo esame, valuta la conformità delle misure con i piani notificati.

## II

Nell'attuazione della fase 1994-1997 del piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione e riduzione di attività della Spagna si è riscontrato uno scostamento rispetto ai piani notificati e considerati conformi dalla Commissione.

Nella sua valutazione di questa fase del piano, la Commissione ha constatato che le imprese o unità di produzione, beneficiarie degli aiuti al funzionamento a norma dell'articolo 3, hanno migliorato in misura limitata la propria redditività visti i prezzi del carbone praticati sui mercati internazionali. Le imprese in questione, prese nel loro

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1993, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 385 del 31. 12. 1994, pag. 31.

insieme, non si sono prodigate come annunciato negli sforzi di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione. Nell'approvare gli aiuti la Commissione aveva tenuto conto della necessità prioritaria di attenuare, nella misura del possibile, le conseguenze a livello sociale e regionale della ristrutturazione come pure dell'esigenza di garantire alle imprese in questione una prospettiva di medio termine per consentire loro di portare a termine le riforme strutturali. Se possibile, nella prossima fase (1998-2002), le imprese in questione dovranno procedere in modo più deciso verso la ristrutturazione.

Le imprese o unità di produzione, beneficiarie degli aiuti alla riduzione di attività a norma dell'articolo 4, hanno adottato in questo periodo una serie di misure contrarie all'obbligo di ridurre gradualmente la propria capacità di produzione con provvedimenti di chiusura totale o parziale, e tali misure hanno determinato un aumento rilevante degli aiuti. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione ha invitato la Spagna a giustificare il mancato rispetto del piano e a proporre le opportune misure correttive.

Per quanto concerne il regime di intervento a favore dell'industria carboniera tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1997, la Spagna si è progressivamente conformata alla decisione n. 3632/93/CECA, utilizzando le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7, soprattutto per quanto concerne i contratti stipulati tra i produttori di carbone e le imprese elettriche.

In risposta alla lettera della Commissione del 14 novembre 1997, la Spagna ha modificato i piani di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività relativi al periodo 1998-2002, che aveva precedentemente notificato con lettera del 15 ottobre 1997.

La fase 1998-2002 del piano, che la Spagna ha infine notificato con lettera del 31 marzo 1998, ha l'obiettivo di intensificare le misure di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione che dovranno essere applicate dalle imprese carboniere che possono ridurre i costi di produzione per beneficiare degli aiuti al funzionamento a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA. Le imprese che non siano in grado di ridurre i costi di produzione o che, pur riducendoli, restino distanti dalla razionalizzazione economica, dovranno intensificare il proprio piano di riduzione di attività, come previsto dall'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA.

Per quanto riguarda le imprese beneficiarie di aiuti al funzionamento a norma dell'articolo 3, la Spagna ha fissato un obiettivo di riduzione minima netta della produzione di 1,9 milioni di tonnellate tra il 1° gennaio 1998 e il 23 luglio 2002, che porta il livello massimo di produzione, una volta attuato il piano, a 12,7 milioni di tonnellate contro i 14,6 del 1997.

Per dimostrare che le imprese in questione stanno attuando una riduzione tendenziale dei costi di produzione, ai prezzi del 1992, la Spagna deve notificare alla

Commissione, al più tardi entro il 30 settembre 1998, i costi di produzione dell'esercizio 1997. Se, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi nel periodo 1994-1997, dovesse emergere che talune imprese o unità di produzione non rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione n. 3632/93/CECA, la Spagna, conformemente all'articolo 4 della citata decisione, deve proporre alla Commissione di inserire dette imprese o unità di produzione in un piano di chiusura anteriormente al 23 luglio 2002 o, se del caso, in un piano di riduzione graduale e continua di attività.

Nel periodo 1998-2002, la Spagna dovrà tenere sotto controllo l'evoluzione dei costi di produzione di tutte le imprese produttrici di carbone e, nel caso in cui esse non riescano ad ottenerne la riduzione tendenziale, proporre alla Commissione le opportune misure correttive.

Tenendo conto delle difficili caratteristiche geologiche dei bacini carboniferi spagnoli, talune imprese o unità di produzione dovranno essere inserite in piani di chiusura anteriormente al 23 luglio 2002 o, se del caso, in piani di riduzione graduale e continua dell'attività, così da poter beneficiare degli aiuti alla riduzione di attività (articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA).

Le unità di produzione sotterranee dell'impresa Endesa, con una capacità di 0,315 milioni di tonnellate, saranno inserite in un piano di chiusura da realizzarsi anteriormente al 23 luglio 2002.

Data l'estrema gravità dei problemi di ordine sociale e regionale dei bacini carboniferi delle Asturie, le imprese Hunosa, Minas de Figaredo SA e Mina de la Camocha SA sono inserite in un piano di riduzione graduale e continua dell'attività.

La produzione congiunta delle imprese Hunosa e Minas de Figaredo SA è passata da 3,12 milioni di tonnellate nel 1993 a 2,66 milioni di tonnellate nel 1996 e a 2,42 milioni di tonnellate nel 1997. Tale riduzione dovrà continuare per situarsi a un massimo di 1,8 milioni di tonnellate nell'anno 2001, ovvero il 42% in meno rispetto al 1993. Il numero di lavoratori occupati in attività connesse con la produzione mineraria dovrà passare da 9 337 (al 1° gennaio 1998) a 6 500 (al 31 dicembre 2001), con una diminuzione del 51% rispetto al 1° gennaio 1994.

Gli impianti minerari appartenuti all'impresa Minas de Lieres SA e ripresi da Hunosa, dovranno essere chiusi definitivamente entro il 31 dicembre 1999. Hunosa si impegna a non effettuare investimenti per preparare nuove riserve nella miniera in questione e la Spagna deve garantire che non siano concessi aiuti a copertura dei costi di produzione tra il 1° gennaio 1998 e la data di chiusura.

L'impresa Mina de la Camocha ha ridotto la produzione, passando da 0,278 milioni di tonnellate nel 1993 a 0,248 milioni di tonnellate nel 1997. Tale riduzione dovrà continuare per situarsi a un massimo di 0,183 milioni di

tonnellate nell'anno 2001, ovvero il 34 % in meno rispetto al 1993. Il numero di lavoratori occupati in attività connesse con la produzione mineraria è passato da 1 091 (al 1° gennaio 1994) a 754 (al 31 dicembre 1997), e dovrà attestarsi a 400 entro il 31 dicembre 2001.

Il piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola (periodo 1998-2002), notificato dalla Spagna, è conforme alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, in particolare all'obiettivo di risolvere i problemi di ordine sociale e regionale connessi con la riduzione, totale o parziale, delle unità di produzione. Dati i suoi provvedimenti di natura sociale e regionale, il piano notificato alla Commissione dovrà essere accompagnato da programmi di riconversione delle regioni minerarie, destinando gli aiuti al rilancio industriale della regione, sempreché essi siano compatibili con i trattati.

Il piano 1998-2002, notificato dalla Spagna, prevede una riduzione degli aiuti alla produzione corrente pari al 4 % annuo per le miniere sotterranee e del 6 % per le miniere a cielo aperto, contribuendo così a conseguire l'obiettivo della riduzione progressiva degli aiuti. Gli aiuti concessi a copertura dei costi di produzione delle imprese o unità di produzione, ovvero gli aiuti a norma dell'articolo 3, dell'articolo 4 o di ambedue, sono destinati a coprire la differenza totale o parziale tra i costi di produzione e il prezzo di vendita liberamente concordato dalle parti, tenendo conto delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale.

Tutti gli aiuti che la Spagna intende concedere all'industria carboniera nel periodo 1998-2002, conformemente alla decisione n. 3632/93/CECA, devono essere iscritti nel bilancio pubblico statale, regionale o locale, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della citata decisione. Per quanto riguarda le imprese Hunosa e Minas de Figaredo, una parte degli aiuti in questione può essere concessa tramite l'ente di diritto pubblico SEPI (Ente statale delle partecipazioni industriali), le cui previsioni relative a spese e entrate sono riportate nel bilancio generale dello stato.

Tenuto conto di quanto precede, il piano presentato dalla Spagna è conforme agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e agli obiettivi specifici di cui agli articoli 3 e 4 della decisione n. 3632/93/CECA, purché soddisfi tutte le prescrizioni della citata decisione, in particolare quella relativa alla non discriminazione tra produttori, acquirenti o utenti del carbone comunitario.

### III

L'aiuto di 126 855 milioni di ESP che la Spagna prevede di concedere all'industria carboniera nel 1998 ha l'obiettivo di compensare in tutto o in parte le perdite d'esercizio delle imprese del settore.

Esso è destinato a coprire la differenza tra i costi di produzione e il prezzo di vendita liberamente concordato dalle parti, tenendo conto delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale.

L'importo notificato si suddivide in aiuti al funzionamento a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, per un importo di 59 443 milioni di ESP, e in aiuti alla riduzione di attività, a norma dell'articolo 4 della medesima decisione, per un importo di 67 412 milioni di ESP.

L'aiuto al funzionamento di 59 443 milioni di ESP è destinato alla copertura delle perdite d'esercizio di 73 imprese che hanno realizzato nel 1998 una produzione totale di 14,5 milioni di tonnellate. La Spagna deve notificare alla Commissione, al più tardi entro il 30 settembre 1998, l'importo dei costi di produzione di dette imprese nel 1997, per dimostrare l'evoluzione tendenziale nel periodo 1994-1997.

L'aiuto alla riduzione di attività di 67 412 milioni di ESP è destinato alla copertura dei costi di esercizio delle imprese Hunosa e Minas de Figaredo SA per un importo di 61 054 milioni di ESP, Mina de la Camocha SA per un importo di 5 361 milioni di ESP e delle miniere sotterranee di Endesa, per un importo di 997 milioni di ESP, con riferimento a una produzione di 3 milioni di tonnellate.

Per quanto riguarda l'aiuto di 61 054 milioni di ESP alle imprese Hunosa e Minas de Figaredo SA, 44 429 milioni di ESP saranno erogati tramite la SEPI.

L'importo dei provvedimenti notificati dalla Spagna per il 1998 risulta inferiore del 3 % a quello autorizzato dalla Commissione per il 1997, in rapporto ai prezzi di vendita e tenendo conto delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale. La Spagna ha comunicato la risoluzione del Consiglio dei ministri che ha ripartito gli aiuti in questione impresa per impresa.

Gli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio delle imprese carboniere sono stati inclusi nel bilancio generale dello Stato per il 1998.

L'inserimento dei provvedimenti in questione nel piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività, come pure la riduzione graduale degli aiuti e delle quantità previste nel 1998 rispondono agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo trattino, della decisione, in particolare ridurre gradualmente gli aiuti e risolvere inoltre i problemi sociali e regionali legati all'evoluzione del settore carboniero.

Tenuto conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

## IV

L'aiuto di 54 967 milioni di ESP previsto dalla Spagna è destinato a coprire gli indennizzi a favore dei lavoratori che sono stati o dovranno essere collocati in pensione anticipata o che perderanno il posto di lavoro in conseguenza dell'attuazione del piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera spagnola.

Parte di questo aiuto, per un importo di 44 872 milioni di ESP, è destinato alle imprese Hunosa e Minas de Figaredo SA ed è destinato a coprire i costi del prepensionamento dei lavoratori che abbiano cessato l'attività lavorativa anteriormente al 1° gennaio 1998 o nel corso del 1998. Tale importo sarà erogato alle imprese Hunosa e Minas de Figaredo SA tramite la SEPI.

Il resto, per un importo di 10 095 milioni di ESP, è destinato a coprire gli indennizzi dovuti ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa in altre imprese che faranno l'oggetto di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività.

Gli aiuti per la copertura degli oneri sociali eccezionali, che sono o saranno conseguenza della ristrutturazione, sono iscritti nel bilancio generale dello Stato per il 1998.

Le misure finanziarie in questione corrispondono ad obblighi imposti dai processi di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera spagnola e non possono quindi essere ritenute connesse con la produzione corrente (oneri residui).

In virtù dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti menzionati esplicitamente nell'allegato della stessa, vale a dire gli oneri relativi al pagamento di prestazioni sociali dovute per il prepensionamento di lavoratori e le altre spese eccezionali per i lavoratori privati del posto di lavoro a seguito di ristrutturazioni e razionalizzazioni, possono essere considerati compatibili con il mercato comune, purché il loro importo non ecceda i costi.

Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

## V

L'aiuto di 11 995 milioni di ESP previsto dalla Spagna è destinato a coprire il deprezzamento degli attivi immobilizzati delle imprese del carbone che devono procedere a chiusure totali o parziali, come pure gli altri costi straordinari dovuti alle chiusure progressive collegate alla ristrutturazione dell'industria carboniera.

Parte dell'aiuto, per un importo di 1 670 milioni di ESP, che verrà concesso alle imprese Hunosa e Minas de Figaredo SA sarà erogato tramite la SEPI. Il resto, per un

importo di 10 325 milioni di ESP, è destinato alle altre imprese che attuino processi di ristrutturazione o riduzione di attività.

Gli aiuti per la copertura degli oneri sociali eccezionali dovuti alla ristrutturazione sono iscritti nel bilancio generale dello Stato per il 1998.

Le misure finanziarie in questione corrispondono ad obblighi imposti dai processi di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera spagnola e non possono quindi essere ritenute connesse con la produzione corrente (oneri residui).

In virtù dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti menzionati esplicitamente nell'allegato della stessa, vale a dire i deprezzamenti intrinseci eccezionali, nella misura in cui siano dovuti alla ristrutturazione dell'industria (senza tenere conto delle rivalutazioni successive al 1° gennaio 1986 che superino il tasso di inflazione), come pure i lavori supplementari e gli oneri residui derivanti dalla chiusura degli impianti, possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché il loro importo non ecceda i costi.

La Spagna deve accertarsi che gli aiuti destinati alla copertura di aiuti sociali eccezionali concessi alle imprese corrispondano alle categorie dei costi definiti nell'allegato della decisione n. 3632/93/CECA.

Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

## VI

La Spagna deve accertarsi che la concessione degli aiuti alla produzione corrente contemplati nella presente decisione non dia luogo a discriminazioni tra produttori, acquirenti e utilizzatori sul mercato comunitario del carbone.

Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, le misure e gli aiuti previsti a favore dell'industria carboniera sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

La presente decisione non pregiudica la compatibilità con il trattato dei contratti eventualmente stipulati tra produttori spagnoli di carbone ed elettricità.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione deve verificare che gli aiuti rispondano esclusivamente alle finalità enunciate agli articoli 3, 4 e 5 della decisione. A tal fine, deve essere informata degli importi e delle modalità di ripartizione dei contributi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Spagna è autorizzata a versare per l'esercizio 1998 i seguenti aiuti:

- a) un aiuto al funzionamento di 59 443 milioni di ESP a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA;
- b) un aiuto alla riduzione di attività di 67 412 milioni di ESP a norma dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA;
- c) un aiuto di 54 967 milioni di ESP, a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, per la copertura degli aiuti sociali eccezionali a favore dei lavoratori privati del loro impiego a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola;
- d) un aiuto di 11 995 milioni di ESP per coprire spese eccezionali, a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, per la copertura dei costi tecnici di chiusura degli impianti di estrazione a seguito di operazioni di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola.

*Articolo 2*

In conformità dell'articolo 86 del trattato CECA, la Spagna adotta ogni provvedimento generale o speciale atto ad assicurare l'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente decisione. La Spagna verifica che gli aiuti autorizzati siano destinati ai fini enunciati e che le vengano restituiti tutti gli importi non impiegati, sovrastimati o scorrettamente utilizzati relativi a uno degli elementi contemplati dalla presente decisione

*Articolo 3*

La Spagna notifica alla Commissione, entro il 30 giugno 1999, l'importo degli aiuti effettivamente concessi per l'esercizio 1998.

*Articolo 4*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1998.

*Per la Commissione*

Christos PAPOUTSIS

*Membro della Commissione*